PC
63944

R.G. 5.903/99

REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. A, ART. 2 - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Notificazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 54671992 - ricorso per cassazione - applicabilità – esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Giovanni	PAOLINI	presidente
dott. Gaetano Antonio	BURSESE	consigliere
dott. Vittorio	ZANICHELLI	consigliere
dott. Aurelio	CAPPABIANCA	consigliere rel.
dott. Biagio	VIRGILIO	consigliere.

R.G.N. 5903/99

Cron. 716

Rep.

Ud. 7.12.2006

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A 716/07

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, e **UFFICIO DELLE ENTRATE DI BOLOGNA**, in persona del direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende *ope legis*;

3193
06

- ricorrenti -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 63944

contro

B[redacted] A[redacted]

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. VIII,

n. 153 del 26.1.1998.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.12.2006 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per l'Amministrazione ricorrente, l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo, in principalità, l'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso e, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo.

Svolgimento del processo

Al[redacted] B[redacted] propose ricorso avverso avviso di accertamento notificato il 12.12.1989, con il quale l'Ufficio II. DD. di Bologna, sulla scorta delle risultanze di p.v.c. della G.d.F., aveva sinteticamente accertato a suo carico per l'anno d'imposta 1982, in assenza di dichiarazione, un imponibile irpef e ilor di ammontare pari a l. 5.000.000.000.

A fondamento del ricorso, il B[redacted] eccepì, tra l'altro, l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto avvenuta, con violazione dell'art. 60 d.p.r. 600/1973, presso un preteso domiciliatario, in realtà non designato. Richiese,

pertanto, l'annullamento dell'atto.

Sull'opposizione dell'Ufficio, l'adita commissione tributaria accolse il ricorso, rilevando il denunciato difetto di notifica, e, in esito all'appello dell'Ufficio, la sentenza fu confermata dalla commissione regionale, con la decisione impugnata in questa sede.

Avverso tale pronunzia, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., 39 d.p.r. 636/1972, 62 d.lgs. 546/1992 e dolendosi del fatto che i giudici di appello non avevano ritenuto sanato *ex tunc* il denunciato vizio di notifica, ancorché il contribuente avesse compiutamente impugnato l'accertamento, difendendosi, anche nel merito, con pienezza di facoltà di difesa.

L'intimato non si è costituito.

Chiamata la causa in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., in esito a richiesta del P.G. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., poiché - non andata a buon fine presso il domicilio noto del contribuente - irritualmente eseguita, ai sensi dell'art. 17, comma 3,

d.lgs. 546/1992, presso la segreteria della commissione regionale.

Rinnovata la notifica del ricorso nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c. e al regolamento c.e. 1348/00 - dopo che appropriate ricerche anagrafiche avevano consentito di acclarare che il Be[redacted] era emigrato a Londra sin dal 17.10.1986 e di identificarne il recapito - la causa è stata rinviata per la fissazione in pubblica udienza, al fine della verifica della validità della rinnovazione della notifica del ricorso, resa necessaria dal fatto che, benché la procedura di notificazione all'estero risultasse compiutamente intrapresa, non vi era alcuna prova che l'atto notificando fosse effettivamente pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario.

Motivi della decisione

La possibilità di effettuare, durante il procedimento, comunicazioni e notificazioni di atti presso la segreteria della commissione tributaria, prevista dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 546/1992, non si estende all'impugnazione per cassazione della sentenza che definisce il giudizio davanti alle commissioni tributarie, e la notificazione del ricorso per cassazione presso la segreteria della commissione regionale, anziché alla parte personalmente, secondo la

disciplina dl codice di rito (artt. 137 segg. e 330 c.p.c.), comporta, non la mera nullità, ma la radicale giuridica inesistenza dell'impugnazione, insuscettibile di sanatoria e di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. La chiusura del pregresso grado di giudizio fa venir meno, infatti, qualsiasi legame del destinatario con la segreteria del giudice *a quo* e l'attitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto, poiché l'art. 62 d.lgs. 546/1992 - nel prevedere che il ricorso per la cassazione di sentenza della commissione regionale ed il relativo procedimento sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile "*in quanto compatibili*" con quelle del decreto medesimo (e ciò a differenza di quanto previsto per le altre impugnazioni dall'art. 49 d.lgs.) - non disciplina i rapporti fra il giudizio di legittimità e quello tributario secondo il criterio di specialità della norma processuale tributaria, ma attribuisce la prevalenza alle disposizioni del codice di rito (v. Cass. 3.089/05, 14.295/03).

Sulla base dell'esposta premessa, il collegio ritiene di dover rilevare la radicale inesistenza dell'originaria notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, eseguita a norma dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 546/1992, presso la

segreteria della commissione regionale *a quo* e di dover, quindi, procedere - essendo la notificazione insussistente insuscettibile di sanatoria e di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (v. Cass. 10.320/04, 102/02, 10.278/01) - alla revoca dell'ordinanza di rinnovazione della notificazione disposta nella camera di consiglio del 22.1.2003 ed alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.

Stante l'assenza d'attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P. Q. M.

la corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.12.2006.

Il consigliere est.

Il presidente

IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Aschettino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 15 GEN. 2007
IL CANCELLIERE C1
Salvatore Aschettino

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
[illegible]
MATERIA TRIBUTARIA